

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I Disposizioni comuni

art. 1 Oggetto

art. 2 Definizioni

Capo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione

art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai soggetti gestori di mediateche

art. 5 Esclusività della domanda di incentivo

Capo III Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

art. 6 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

art. 7 Determinazione delle quote dello stanziamento

art. 8 Determinazione del contributo annuale

Capo IV Commissione di valutazione

art. 9 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

art. 10 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 11 Spese ammissibili

art. 12 Spese non ammissibili

Capo VI Termini del procedimento

art. 13 Termini del procedimento

Capo VII Disposizioni finali

art. 14 Rinvio

art. 15 Disposizione transitoria

art. 16 Abrogazioni

art. 17 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale

Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale realizzati da soggetti gestori di mediateche.
2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per:
 - a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
 - b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
 - c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
 - d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) e delle regole internazionali previste dagli *International Standard Bibliographic Description* (ISBD).

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

Art. 3

Requisiti generali e casi di esclusione

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti richiedenti l'incentivo svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo, prevalentemente in ambito regionale, e possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità.
3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:
 - a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28, comma 2, 30 quinquies e 31 della legge;
 - b) i soggetti pubblici;
 - c) le sezioni audiovisive delle biblioteche, gestite da enti pubblici e da enti privati, e le biblioteche universitarie.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai soggetti gestori di mediateche

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di rilevanza regionale i soggetti di cui all'articolo 3 che gestiscono mediateche che possiedono, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
 - a) disponibilità di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito, pari ad almeno 5.000 unità;
 - b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;
 - c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi;
 - d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;
 - e) aver organizzato e promosso attività didattico-divulgative e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola;
 - f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi;
 - g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
 - h) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 200.000,00.

Art. 5

Esclusività della domanda di incentivo

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 6

Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 su un massimo di 90 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.
3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, risulti inferiore a punti 285 su un massimo di 570 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 7

Determinazione delle quote dello stanziamento

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

Art. 8

Determinazione del contributo annuale

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
 - a) le risorse assegnate vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.
2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.
3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV

Commissione di valutazione

Art. 9

Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 6, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:
 - a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
 - b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
 - c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.
4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.
5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 10

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative e riferibili ai progetti finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede,

rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;

b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività della mediateca, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;

c) spese di produzione: spese per l'acquisto, l'abbonamento e la conservazione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*);

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali;

e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività della mediateca, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 12, comma 1, lettera c), e le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 12

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) spese per il riscatto di beni strumentali;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizioni ad albi.

Capo VI

Termini del procedimento

Art. 13

Termini del procedimento

- 1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili
- 3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.
- 4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione
- 5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 14

Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 16/2014.

Art. 15

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'art. 16.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali));
- b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 252 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15);
- c) il decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 213 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15);
- d) il decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 119 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15);
- e) il decreto del Presidente della Regione 22 novembre 2021, n. 191 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15).

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0

promuovere il cinema del territorio					
3) numero di iniziative di cui alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio (comprensivi anche delle attività di accompagnamento e formazione a favore di studenti impegnati in progetti di alternanza scuola/lavoro)	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0

Allegato C

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione <i>in loco</i> o anche attraverso il prestito gratuito, posseduti o detenuti e inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 15.001	da 10.001 a 15.000	da 7.001 a 10.000	da 5.501 a 7.000	da 5.000 a 5.500
2) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale da destinare alla fruizione del pubblico	oltre 1.001	da 501 a 1.000	da 251 a 500	da 100 a 250	meno di 100
3) consistenza del patrimonio bibliotecario librario (quali libri, annate di riviste, manifesti) posseduto o detenuto, accessibili e	oltre 12.001	da 10.001 a 12.000	da 8.001 a 10.000	da 6.001 a 8.000	da 1 a 6.000

fruibili dal pubblico, inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)					
4) consistenza del patrimonio audiovisivo analogico (quali VHS, BETA, NTSC, nastri audio, positivi e negativi fotografici, diapositive, pellicole in formato ridotto) posseduto o detenuto, diverso dai supporti multimediali digitali, accessibili e fruibili dal pubblico	oltre 10.001	da 5.001 a 10.000	da 1.001 a 5.000	da 250 a 1.000	meno di 250
5) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, relative al patrimonio bibliotecario ed audiovisivo diverso dai supporti multimediali digitali, da destinare alla fruizione del pubblico	da 301 a 400	da 201 a 300	da 101 a 200	da 51 a 100	da 1 a 50
6) numero di prestiti annuali del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo della mediateca, comprensivo dei supporti multimediali digitali, che si prevede di realizzare nell'annualità del triennio	oltre 20.000	da 10.001 a 20.000	da 5001 a 10.000	da 2.501 a 5.000	da 1 a 2.500
7) numero di ore settimanali di apertura al pubblico	oltre le 30 ore	da 26 a 30 ore	da 21 a 25 ore	da 17 a 20 ore	16 ore
8) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico	6 giorni	5 giorni	4 giorni	//	//
9) numero degli utenti attivi che annualmente utilizzano i servizi della mediateca	oltre 2.501	da 2.001 a 2.500	da 1.001 a 2.000	da 501 a 1.000	da 1 a 500
10) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto a tempo determinato o indeterminato	oltre 2 persone	2 persone	1 persone	0 persone	//

11) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto non compreso nella categoria 10)	oltre 5 persone	da 3 a 5 persone	2 persone	1 persona	0 persone
12) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca in tirocinio formativo, stage	oltre 6 persone	da 4 a 6 persone	da 2 a 4 persone	1 persona	0 persone

VISTO: IL PRESIDENTE